



LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

GUIDA PRATICA SU ASPETTI LEGALI E FISCALI

F³⁵ FUNDER

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO 2020

COSA PUOI TROVARE IN QUESTA GUIDA

L'emergenza per il contagio da Covid-19 ha fatto sì che tutti noi ci dovessimo fermare. Molte imprese culturali si sono trovate a dover interrompere bruscamente le proprie attività e a ripensare a tutti gli aspetti portanti della propria esistenza alla luce di quanto è accaduto.

Nella situazione attuale di ritorno alle attività, ma non di "normalità", occorrono informazioni comprensibili e aggiornate su normativa, agevolazioni e fiscalità, così come modificate dalla legislazione eccezionale degli ultimi tempi.

In questa fase diventa ancora più cruciale orientarsi tra le diverse normative e Funder35 ha deciso di supportare le imprese della comunità, mettendo a loro disposizione questa guida, curata dall'Avv. Claudia Balocchini, nella quale i numerosi decreti di questi mesi vengono riletti alla luce di quelle che possono essere le necessità delle imprese culturali.

In particolare, sembra opportuno raggruppare le informazioni utili lungo i tre assi fondamentali sui quali si muovono le imprese culturali.

PERSONE

Intese come i soggetti che operano all'interno delle imprese culturali, strutturati e non (dipendenti, volontari...), e che sono il capitale di ogni organizzazione, non solo in senso relazionale, ma anche di investimento finanziario e patrimoniale.

LUOGHI

Intesi come sedi fisiche, postazioni di lavoro, spazi per attività condivise e non, che necessitano di ulteriori regole e che devono essere gestiti nel rispetto della salute pubblica e delle relazioni tra disponibilità economiche e finalità d'impresa.

RISORSE

Intese come agevolazioni fiscali, accesso al credito, sussidi e contributi che in questo periodo sono sempre più frequenti, ma spesso non immediatamente intellegibili.

INDICE

PERSONE

- 5 Gli ammortizzatori sociali
 - La cassa integrazione e l'assegno ordinario
 - Il prolungamento della cassa integrazione
 - Il contributo da pagare per il secondo periodo di cassa integrazione
 - Le particolari tutele per lavoratori ex zone rosse e sportivi professionisti
 - Esonero contributivo
- 10 Il regime dei contratti a termine: proroga e trasformazione
- 12 Il divieto di licenziamento
- 13 I volontari
- 14 DURC
- 15 Sitografia e documenti utili

LUOGHI

- 18 Il ruolo degli immobili nella ripresa delle attività
- 21 Le agevolazioni fiscali relative agli spazi/immobili
 - Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili ad uso non abitativo
 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli spazi
 - Credito d'imposta per la sanificazione e i dispositivi di protezione
 - Il bonus 110% per le ristrutturazioni edilizie
- 26 Sitografia e documenti utili

RISORSE

- 28 I fondi a sostegno delle attività
 - Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI)
 - Il sostegno economico agli Enti del Terzo Settore
 - Il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
 - I fondi per la cultura
- 31 Il contributo a fondo perduto
- 33 Le esenzioni fiscali e la sospensione/rateizzazione dei versamenti
 - L'esenzione IMU
 - L'esenzione IRAP
 - La sospensione e la rateizzazione dei versamenti
- 37 L'Art Bonus, il 5X1000 e il 2X1000
 - L'Art Bonus
 - Il 5X1000
 - Il 2X1000
- 39 La modifica al Codice dei Contratti Pubblici
- 40 Sitografia e documenti utili
- 42 Autrice della guida
- 43 Funder35

PERSONE

1. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

1.1 La cassa integrazione e l'assegno ordinario

Durante l'emergenza Covid-19, gli ammortizzatori sociali utilizzati a sostegno dell'attività lavorativa sono la cassa integrazione e l'assegno ordinario.

La **cassa integrazione** è un sostegno economico previsto dalla legislazione italiana, erogato dall'Inps (o in alcuni casi da altri istituti di previdenza), in favore di quei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulta essere sospesa o ridotta per cause ad essi non imputabili.

L'**assegno ordinario** è un'integrazione salariale concessa ai dipendenti delle aziende per cui sono applicati i Fondi di solidarietà e il Fondo di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per cause non ad essi imputabili.

Già a **Marzo 2020** il d.l. Cura Italia (d.l. 18/2020) ha previsto l'applicazione di queste misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il decreto ha previsto tre linee di intervento:

- A) la nuova cassa integrazione ordinaria, conteggiata oltre i limiti di legge, e il fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti;
- B) la nuova cassa integrazione ordinaria anche per le aziende già fruitrici di trattamenti di integrazione straordinari e un fondo di integrazione salariale rafforzato, anche per chi utilizza assegni di solidarietà;
- C) la cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

1.2 Il prolungamento della cassa integrazione

Il cosiddetto d.l. Agosto (d.l. 104/2020) prevede che l'applicazione delle misure di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga sia **prolungata al periodo 13 Luglio-31 Dicembre 2020**.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19 hanno quindi diritto, nel periodo di riferimento, alla cassa integrazione ordinaria o in deroga, o all'assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di un ulteriore secondo periodo (di durata sempre di 9 settimane) per i soli datori di lavoro che hanno già fruito integralmente delle prime nove.

Il d.l. Agosto prevede la possibilità per i datori di lavoro di accedere al regime di cassa integrazione così introdotto, **indipendentemente** dal precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo della stessa nel primo semestre 2020. Il d.l. Agosto, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 Dicembre 2020 (fino a 18 complessive), **azzerando** il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 Luglio 2020. Unica eccezione: i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono **automaticamente imputati alle prime nove settimane** del nuovo periodo previsto dal d.l. Agosto.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) prevede l'applicazione delle misure di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga **anche per il periodo 16 Novembre 2020-31 Gennaio 2021**, per una **durata massima di 6**

settimane, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane e per i lavoratori assunti, sia a termine che a tempo determinato, al 13 Luglio 2020.

Il d.l. Ristori non ha esteso la protezione dell'ammortizzatore sociale ai lavoratori assunti dal 13 Luglio 2020 in poi, esclusi dal d.l. Agosto. Il d.l. Ristori *bis* (d.l. 149/2020) ha quindi stabilito che i trattamenti di integrazione salariale del d.l. Ristori sono riconosciuti **anche in favore dei lavoratori in forza al 9 Novembre 2020**.

Il DDL Legge finanziaria 2021, presentato il 18 Novembre alla Camera dei Deputati, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui al d.l. 18/2020 per una **durata massima di dodici settimane**. Le dodici settimane devono essere collocate **nel periodo 1 Gennaio-31 Marzo 2021** per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e **nel periodo 1 Gennaio-30 Giugno 2021** per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 Marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2021.

1.3 Il contributo da pagare per il secondo periodo di cassa integrazione

Il ricorso al secondo periodo di 9 settimane può prevedere il versamento di un **contributo addizionale** a carico delle aziende, in base alla verifica del fatturato del primo semestre 2020 raffrontato allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tale contributo è obbligatorio ed è pari:

- al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, nei casi in cui la riduzione del fatturato che caratterizza il confronto tra il primo semestre del 2020 e quello del 2019 sia stata inferiore al 20%;
- al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato.

Sono **esenti dal versamento** del contributo i datori di lavoro che hanno avviato la propria attività successivamente la data del 1° gennaio 2019 o che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiori al 20%.

Coloro che effettueranno la richiesta della cassa integrazione anche per il secondo periodo delle 9 settimane, dovranno allegare insieme alla domanda anche un'autocertificazione relativa al confronto tra i due fatturati del primo semestre 2019 e del primo semestre 2020, in cui dovrà essere evidenziata l'eventuale rilevazione di riduzione.

Dunque i datori di lavoro devono presentare **due domande distinte**, una per le prime 9 settimane, secondo le consuete modalità con causale "emergenza CO-

VID-19", e una per le ulteriori 9 settimane. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Il sistema del contributo addizionale è stato previsto identico anche per il periodo di ulteriori 6 settimane previsto dal d.l. Ristori (d.l. 137/2020).

1.4 Le particolari tutele per lavoratori ex zone rosse e sportivi professionisti

Con il d.l. Agosto è stata introdotta anche una particolare tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse, con entrambi i seguenti requisiti:

- prima dell'entrata in vigore del decreto, non abbiano potuto raggiungere il luogo di lavoro a causa di ordinanze territoriali per l'obbligo di permanenza domiciliare e di divieto di allontanamento dal territorio comunale a causa dell'emergenza da Covid;
- non abbiano beneficiato delle tutele connesse alla situazione emergenziale.

Si tratta di trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario che possono essere richiesti, per un massimo di 4 settimane, dai datori di lavoro che operano in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, che hanno sospeso l'attività lavorativa, anche solo per i soggetti indicati, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Le prestazioni devono essere richieste all'Inps entro il 15 ottobre 2020.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) ha previsto un particolare regime per i lavoratori che abbiano un figlio convivente di età minore dei 16 anni in quarantena (regime poi specificato dalla Circolare INPS 116/2020).

Nel periodo 9 Ottobre - 31 Dicembre 2020, nel caso di certificato adottato dal Dipartimento di prevenzione della ASL, territorialmente competente, che ponga in quarantena il figlio, è prevista una indennità, a carico dell'INPS, pari al 50% della retribuzione qualora il provvedimento riguardi il figlio minore di anni 14.

Per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento

di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il lavoratore può richiedere alternativamente lo *smart working*, ove compatibile, oppure il Congedo straordinario Covid (esclusivamente nel caso in cui la quarantena del figlio sia stata disposta dall'ASL per un contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, ovvero in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza). In questo caso, la durata dell'assenza può essere parte o tutta la durata del provvedimento dell'ASL.

Il d.l. Agosto introduce la novità del trattamento di cassa integrazione in deroga, per un periodo di 9 settimane, a favore dei **lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti** che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro. Per le associazioni che hanno sede in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il periodo di cassa integrazione in deroga può essere esteso fino a 13 settimane.

1.5 Esonero contributivo

Il d.l. Agosto ha introdotto una nuova previsione di **esonero contributivo** per le aziende che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociali per Covid-19, ma abbiano usufruito degli ammortizzatori sociali per Covid-19 nei mesi di Maggio e Giugno 2020. Tale agevolazione è comunque sottoposta all'**autorizzazione della Commissione Europea** e pertanto, per adesso, non è ancora usufruibile.


L'agevolazione, esonera i datori di lavoro dal versamento dei contributi INPS a loro carico **a)** per un massimo di 4 mesi e comunque non oltre il 31 Dicembre 2020 e **b)** nel limite del doppio delle ore di ammortizzatori sociali fruiti a Maggio e Giugno 2020.

Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.

Tale agevolazione è stata sottoposta all'autorizzazione della Commissione Europea, la quale lo ha approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) conferma l'esonero contributivo e prevede che i datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi possano **rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto** e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti.

Il DDL Legge finanziaria 2021, presentato il 18 Novembre alla Camera dei Deputati, prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del setto-



re agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali già previsti dal d.l. Agosto per un ulteriore periodo massimo di **otto settimane, fruibili entro il 31 Marzo 2021**.

Questo sempre nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di Maggio e Giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

2. IL REGIME DEI CONTRATTI A TERMINE: PROROGA E TRASFORMAZIONE

Con il d.l. Agosto si sono apportate alcune rilevanti modifiche al regime normativo dei **contratti a termine** ridefinito (anche) dal cosiddetto d.l. Rilancio.

I datori di lavoro possono prorogare di un altro anno il contratto a tempo determinato, dopo un anno dall'assunzione, nel rispetto dei seguenti requisiti e limiti:

- fino al 31 Dicembre 2020,
- nel rispetto del limite complessivo di 24 mesi,
- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta,
- anche senza causali.

Il DDL Legge finanziaria 2021, presentato il 18 Novembre alla Camera dei Deputati, prevede che le parole "31 dicembre 2020" siano sostituite da "31 marzo 2021".

Il d.l. Agosto ha previsto **agevolazioni** per le imprese ed i datori di lavoro, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato.

È previsto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 Dicembre 2020.

Il DDL Legge finanziaria 2021, presentato il 18 Novembre alla Camera dei Deputati, prevede:

A) per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato** effettuate

nel **biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile**, è previsto l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani (art. 1, commi 100-105 e 107, Legge 205/2017) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo di € 6.000,00 annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.


Ciò a condizione che:

i) i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

ii) non si deve trattare di prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'art. 1, commi 106 e 108, Legge 205/2017;

B) per le **nuove assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022**, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, Legge 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00 annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in



ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'efficacia di entrambe le disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

3. IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il d.l. Agosto dispone inoltre il **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** fino al 31 Dicembre 2020.

Il cosiddetto “blocco” dei licenziamenti, tuttavia, opera con **tempistiche diverse** perché è legato temporalmente a:

- l'esaurimento delle 18 settimane di ammortizzatori sociali richiedibili dal 13 Luglio al 31 Dicembre 2020. Quindi, il divieto di licenziamento si applica fino al termine degli ammortizzatori sociali richiesti e concessi dal datore di lavoro;
- l'esaurimento dell'esonero contributivo introdotto dal d.l. Agosto.

Rispetto alla disciplina previgente all'entrata in vigore del d.l. Agosto (che bloccava i licenziamenti fino al 17 Agosto), il blocco dei licenziamenti introdotto dal d.l. Agosto non opera in maniera assoluta.

È infatti **concesso recedere dal rapporto**:

1. per licenziamenti derivanti dalla cessazione definitiva dell'azienda;
2. per licenziamenti conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, qualora nel corso della procedura non si configuri un trasferimento dell'azienda o di una sua parte (chiamata “ramo”);
3. per accordo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in cui si incentiva la risoluzione del contratto, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al suddetto accordo (cui viene comunque riconosciuta la NASPI);

4. per licenziamenti intimati a seguito di fallimento dell'azienda, nei casi in cui non vi sia o cessi l'esercizio provvisorio d'impresa.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) ha prorogato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo **fino al 31 Gennaio 2021**.

Il DDL Legge finanziaria 2021, presentato il 18 Novembre alla Camera dei Deputati, il divieto di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è previsto **fino al 31 Marzo 2021** e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

4. I VOLONTARI

Il d.l. 83/2020 ha prorogato l'applicazione di alcune norme di favore fino al 15 Ottobre 2020.

Non rientra tuttavia tra queste l'art.2 *septies* del d.l. Cura Italia, il quale prevedeva **per i volontari la sospensione** durante il periodo emergenziale dell'art.17, comma 5, del Codice del Terzo settore: vale a dire del divieto per una stessa persona di svolgere attività di volontariato e di intrattenere anche rapporti di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – con lo stesso ente del Terzo Settore.

In ragione di tale sospensione, i volontari hanno potuto intrattenere anche rapporti di lavoro di qualsiasi tipo con il proprio ente del Terzo Settore e i lavoratori hanno potuto svolgere anche attività di volontariato presso il proprio datore di lavoro (sempre ente del Terzo Settore) fino al 31 Luglio 2020.

Ove vi fossero situazioni che permangono oltre quest'ultimo termine, sono da ritenersi non legittime.

5. DURC

Il d.l. Ristori *quater* (d.l. 157/2020) ha previsto che ai fini dei contributi del **Fondo emergenza spettacolo e cinema** i DURC in corso di validità al 29 Ottobre 2020 conservano la loro validità per il periodo **30 Ottobre 2020-31 Gennaio 2021**.

SITOGRAFIA E DOCUMENTI UTILI

D.l. n.104 del 14 Agosto 2020, cosiddetto *d.l. Agosto*
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

D.l. n.18 del 17 Marzo 2020, cosiddetto *d.l. Cura Italia*
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20A02357/sg

D.l. n.34 del 19 Maggio 2020, cosiddetto *d.l. Rilancio*
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

D.l. n.137 del 28 Ottobre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg

D.l. n.149 del 9 Novembre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg

D.l. n.157 del 30 Novembre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg

D.l. n.83 del 30 Luglio 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg

D. Lgs. n.117 del 3 Luglio 2017
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg

Legge n.205 del 27 Dicembre 2017
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

Legge n.92 del 28 Giugno 2012
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg

DDL Legge finanziaria 2021
<https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/...>

LUOGHI

PREMESSA

A seguito dell'emergenza da Covid-19, i luoghi sono stati interessati dalla disciplina normativa sotto due diversi profili:

- da una parte, la disciplina in tema di **regole per la riapertura** alle attività individuali e non, in luoghi pubblici e privati;
- dall'altra, le **previsioni di favore** legate agli esborsi economici legati agli immobili.

1. IL RUOLO DEGLI IMMOBILI NELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

Con DPCM 7 settembre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 sono state prorogate **fino al 7 ottobre 2020**.

Le misure previste dal DPCM 7 agosto 2020 sono sia di portata generale, sia disciplinate in apposite schede tecniche allegate al decreto.

L'**allegato 9** riporta le **Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020** con schede tecniche su particolari attività (tra le quali, per esempio, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo).

Tali schede tecniche indicano il rispetto di alcune norme anche relative all'aprontamento dei luoghi che possono essere così riassunte:

- predisposizione di **adeguata informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, da esporre all'interno degli spazi di attività;
- possibilità (non obbligo) di rilevazione della **temperatura corporea**, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5° C;
- necessità di rendere disponibili **prodotti per l'igienizzazione delle mani** per utenti e personale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- predisposizione di **percorsi ed evidenziazione delle aree**, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita;

- esecuzione di **adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti**, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.);
- **riorganizzazione degli spazi** e dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- privilegiare l'utilizzo degli **spazi esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- favorire il **ricambio d'aria negli ambienti interni**. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Le linee guida aggiornate l'8 Ottobre 2020 nella Conferenza Stato-Regioni prevedono una disciplina importante per le **attività di prova**.

Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali

- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro

degli orchestrali già in abito da esecuzione.

Produzioni teatrali

- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- Negli spazi comuni di accesso ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, ecc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indos-

sare anche i guanti.

- Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

Produzioni di danza

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate:

- la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri opera-

tori presenti e di indossare la mascherina.

2. LE AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AGLI SPAZI/IMMOBILI

2.1 Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili ad uso non abitativo

Il d.l. cosiddetto Rilancio (d.l. 34/2020) ha previsto un **credito di imposta** nella misura del:

A) **60% dell'ammontare mensile del canone di locazione**, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

B) **30% dell'ammontare mensile dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta sui canoni è conteggiato con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020**.

Tali crediti di imposta operano a favore di:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Non sono necessari tali requisiti per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

In caso di locazione, **il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore**, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) prevede per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 d.l. 34/2020 per i mesi di **Ottobre, Novembre e Dicembre 2020**.

Nell'**Allegato 1** sono ricomprese attività quali: Alberghi; Villaggi turistici; Ostelli della gioventù; Rifugi di montagna; Colonie marine e montane; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; Ristorazione con somministrazione; Atti-

attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Attività di proiezione cinematografica; Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi; Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento; Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; Altra formazione culturale; Attività nel campo della recitazione; Altre rappresentazioni artistiche; Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; Altre creazioni artistiche e letterarie; Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; Gestione di piscine; Gestione di impianti sportivi polivalenti; Gestione di altri impianti sportivi nca; Attività di club sportivi; Gestione di palestre; Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi; Altre attività sportive nca; Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby; Attività di altre organizzazioni associative nca; Corsi di danza.

Il d.l. Ristori *bis* (d.l. 149/2020) prevede per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 e per le imprese che svolgono le attività di agenzie di viaggio e di tour operator, che hanno la **sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto**, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui al D.l. Ristori per i mesi di **Ottobre, Novembre e Dicembre 2020**.

Nell'**Allegato 2** sono ricomprese moltissime attività nel settore del commercio,

dai grandi magazzini, agli empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, dal commercio al dettaglio a quello ambulante.

2.2 Credito d'imposta per l'adeguamento degli spazi

Il d.l. Rilancio ha riconosciuto:

- un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro**
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in specifici luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore
- in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus Covid-19, **compresi quelli edilizi** necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa; acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti).

2.3 Credito d'imposta per la sanificazione e i dispositivi di protezione

Il d.l. Rilancio ha riconosciuto:

- un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020**, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di specifico codice identificativo
- per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'**acquisto di i)** dispositivi di protezione individuale, **ii)** prodotti detergenti e disinfettanti, **iii)** dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale (ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti), conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione, **iv)** dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.

In data 11 Settembre 2020 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha comunicato che non sarà possibile far fruire a tutti i soggetti un credito per la percentuale prevista, in quanto il tetto di spesa dedicata è di 200 milioni di euro e ciò ridurrebbe di quasi un quarto il credito di imposta a favore dei soggetti legittimati a fruirne.

Il DDL Legge finanziaria 2021, presentato il 18 Novembre alla Camera dei Deputati, intende modificare l'articolo del d.l. Rilancio nella parte in cui indica il

credito di imposta utilizzabile nell'anno 2021, nel senso di **limitarne la fruizione nel periodo 1 Gennaio-30 Giugno 2021**.

Conseguentemente, i soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro potranno optare per la cessione dello stesso fino al 30 Giugno 2021.


2.4 Il bonus 110% per le ristrutturazioni edilizie

Il d.l. Rilancio ha introdotto un'agevolazione che pone al **110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, fruibile in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Di enorme interesse la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di ottenere un **contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori** dei beni o servizi o, in alternativa, di concordare la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

Possono beneficiare della previsione normativa, non solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ma anche istituti autonomi case popolari (**IACP**) o **altri istituti** che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di **"in house providing"**, le **Onlus**, le **associazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, le **associazioni e società sportive dilettantistiche** (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente tale avvio. A titolo d'esempio: **i)** proprietari, o titolari di altro diritto reale di godimento come l'usufrutto, l'uso, ecc., **ii)** detentori dell'immobile in base ad un contratto di locazione,



anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

SITOGRAFIA E DOCUMENTI UTILI

D. Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo...

R.D. n.773 del 18 giugno 1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
www.prefettura.it/portale/allegati/2169859.htm

D.l. n.33 del 16 maggio 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20A03813/sg

D.l. n.34 del 19 maggio 2020 – D.l. Rilancio
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

D.l. n.137 del 28 ottobre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg

D.l. n.149 del 9 novembre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg

DPCM 7 agosto 2020
www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf

DPCM 7 settembre 2020
www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907.pdf

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020
www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/...

Determinazione del Direttore di Agenzia delle Entrate dell'11 settembre 2020
www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/...

Linee guida Stato-Regioni aggiornate all'8 ottobre 2020
www.regioni.it/newsletter/n-3924/del-08-10-2020/...

RISORSE

1. I FONDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ

1.1 Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI)

Con il d.l. Agosto (d.l. 104/2020) è estesa anche agli enti non commerciali la possibilità di accedere al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI)**.

Il d.l. Liquidità (d.l. 23/2020) prevedeva già la possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia per le PMI da parte di alcuni enti non profit, in particolare gli Enti del Terzo Settore (ETS), *“compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento”*.

Il d.l. Agosto ha quindi **ampliato la possibilità di accesso al Fondo agli “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”**.

Il beneficio consiste nella possibilità di **richiedere un prestito** ad un istituto di credito, ad intermediari finanziari ed agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito con **garanzia da parte dello Stato** (con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione).

L'agevolazione nell'accesso al credito è legata alla circostanza che il richiedente autocertifichi di aver subito dei danni dall'emergenza Covid-19 relativamente all'andamento dei propri ricavi. Per gli enti non commerciali con l'espressione ricavi si dovrà intendere il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 o,

in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.

1.2 Il sostegno economico agli Enti del Terzo Settore

Il d.l. Rilancio (d.l. 34/2020) ha previsto:

1) un **incremento del Fondo di cui all'art. 72 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)**, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali risorse andranno a finanziare, tramite un bando straordinario, le attività delle **organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore**, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di Covid-19;

2) uno **stanziamento di 120 milioni di euro (100 per l'anno 2020, 20 per l'anno 2021)**, da destinare al sostegno del **Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), a cui con la legge di conversione sono state aggiunte **anche Lombardia e Veneto** quali Regioni maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19. La finalità del contributo è quella di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Il d.l. Ristori *bis* (d.l. 149/2020) ha previsto l'istituzione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore con una dotazione di € 70 mln per l'anno 2021 per interventi a favore di:

- Organizzazioni di volontariato (ODV);
- Associazioni di promozione sociale (APS);
- Organizzazioni di utilità sociale (ONLUS).

Sarà un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stabilire i criteri di ripartizione del fondo tra le Regioni e le Province Autonome.

1.3 Il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche

In sede di conversione del d.l. Rilancio (d.l. 34/2020) è stata inserita una misura a favore delle **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)**, per sostenerne la ripresa e l'incremento delle loro attività.

La misura è rivolta esclusivamente alle associazioni **iscritte nel Registro del CONI**, e ammonta a **30 milioni di euro per l'anno 2020**, i quali dovranno essere ripartiti con un futuro Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) prevede l'istituzione del **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Il d.l. Ristori *quater* (d.l. 157/2020) prevede l'**incremento della dotazione** del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

1.4 I fondi per la cultura

Il d.l. Rilancio (d.l. 34/2020) ha istituito:

1) un **Fondo di emergenza per le imprese e le istituzioni culturali** con uno stanziamento di **210 milioni di euro per il 2020**, che servirà a sostenere:

- il mondo del libro e dell'editoria;
- gli spettacoli, i grandi eventi, le fiere, i congressi e le mostre annullate a causa dell'emergenza Covid-19;
- musei (non di competenza del MIBACT);

2) un **Fondo Cultura** da **100 milioni di euro per il biennio 2020-2021**, aperto anche ai contributi dei privati, finalizzato a **promuovere investimenti in favore del patrimonio culturale materiale e immateriale** e aperto alla partecipazione di soggetti privati. L'istruttoria e la gestione delle operazioni vedrà coinvolta Cassa Depositi e Prestiti, mentre una quota del fondo potrà essere gestita dall'Istituto per il Credito Sportivo a garanzia di contributi in conto interessi e mutui per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il d.l. Ristori (d.l. 13/2020) ha incrementato il Fondo di parte corrente istituito dal d.l. Cura Italia (d.l. 18/2020) destinato, assieme a quello in conto capitale, al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento pari di € 100 mln che passa, dunque, a € 285 mln per il 2020.

Il d.l. Ristori *quater* (d.l. 157/2020) prevede:

- un ulteriore incremento di € 190 mln per l'anno 2021 della dotazione del Fondo di parte corrente;
- che i contributi percepiti ai sensi dell'art. 89 d.l. 18/2020 **non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**.

2. IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il d.l. Rilancio (d.l. 34/2020) ha introdotto un **contributo a fondo perduto** e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

I soggetti ammessi al contributo sono i **soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva**. Per ricevere il contributo i soggetti devono aver iniziato l'attività in data antecedente al 1° Maggio 2020.

Tra i soggetti ammessi sono indicati anche gli **enti non commerciali** (art. 73 TUIR), **che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo Settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Le **condizioni** sono le stesse sia per le imprese, che per gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale alle condizioni sopra indicate:

- un **volume di ricavi commerciali** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 non superiore a 5 milioni di euro;
- l'**ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020** deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019.

Gli enti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° Gennaio 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 Gennaio 2020, hanno diritto al contributo anche in assenza del requisito relativo al calo del fatturato, fermo restando il limite dei 5 milioni di euro nell'esercizio precedente.

Il contributo spettante è calcolato applicando una **percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019**. Le percentuali sono:

- il **20%**, se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
- il **15%**, se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
- il **10%** se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività al 1° Gennaio 2019 e che hanno domicilio fiscale o sede operativa in Comuni già in stato d'emergenza, anche laddove l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2019 fosse pari a zero, spetterà comunque il contributo minimo previsto per gli enti giuridici dalla norma, pari a 2.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) ha previsto un **contributo a fondo perduto** per i titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati dall'Allegato 1.

Nell'**Allegato 1** sono ricomprese attività quali: Alberghi; Villaggi turistici; Ostelli della gioventù; Rifugi di montagna; Colonie marine e montane; Affittacamere

per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; Ristorazione con somministrazione; Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; Attività di proiezione cinematografica; Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi; Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento; Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; Altra formazione culturale; Attività nel campo della recitazione; Altre rappresentazioni artistiche; Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; Altre creazioni artistiche e letterarie; Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; Gestione di piscine; Gestione di impianti sportivi polivalenti; Gestione di altri impianti sportivi nca; Attività di club sportivi; Gestione di palestre; Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi; Altre attività sportive nca; Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby; Attività di altre organizzazioni associative nca; Corsi di danza.

L'importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 d.l. Rilancio (d.l. 34/2020), al quale si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%.

L'erogazione avviene:

- con **modalità automatica**, se il contribuente che possiede i requisiti aveva ot-

tenuto l'accredito del contributo di cui al d.l. Rilancio;

- a seguito della presentazione telematica di **apposita istanza**, per i soggetti che possiedono i requisiti e non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.

L'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata **dal 20 Novembre 2020 al 15 Gennaio 2021**.

3. LE ESENZIONI E LA SOSPENSIONE/RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

3.1 L'esenzione IMU

Il d.l. Rilancio (d.l. 34/2020) ha **esentato il pagamento della prima rata per l'anno 2020 dell'IMU (Imposta Municipale Propria)** per:

- a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
- b) immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni**.

Il d.l. Agosto (d.l. 104/2020) ha **esentato il pagamento della seconda rata per l'anno 2020 dell'IMU** per:

- a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
- b) immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- c) immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni**;
- d) immobili rientranti nella categoria **catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Il d.l. Agosto ha altresì previsto che per gli **anni 2021 e 2022** non sia dovuta l'IMU per gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) ha esentato il pagamento della seconda rata per l'anno 2020 dell'IMU per tutti gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'**Allegato 1**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Il d.l. Ristori *quater* (d.l. 157/2020) ha evidenziato che sono soggetti esenti IMU per tutte le disposizioni finora richiamate quelli individuati all'art. 1, comma 743, Legge 160/2019, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

"743. I soggetti passivi dell'imposta sono i **possessori di immobili**, intendendosi per

*tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il **concessionario**. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni."*

3.2 L'esenzione IRAP

Il d.l. Rilancio ha previsto altresì che le imprese e gli enti con un volume di ricavi fino a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi **non sono tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 e dell'acconto IRAP 2020**.

Quindi non è dovuto il saldo relativo al periodo d'imposta 2019 (è invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste) e costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell'acconto e il saldo.

L'applicazione è **generalizzata** a tutti i soggetti, compresi enti del Terzo Settore, enti non profit commerciali e non commerciali, associazioni e società sportive dilettantistiche, imprese sociali.

Il d.l. Ristori *bis* (d.l. 149/2020) ha previsto che si applichi la sospensione prevista dal d.l. Agosto indipendentemente dalla diminuzione di fatturato per tutti i soggetti operanti nei settori di cui all'**Allegato 1** al d.l. Ristori.

Il d.l. Ristori *quater* (d.l. 157/2020) ha previsto lo **spostamento del termine** di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (dal 30 Novembre al 10 Dicembre 2020).

Inoltre:

- ferme le disposizioni ai sensi dell'art. 98 d.l. Agosto;
- proroga al **30 Aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 50

mln nel periodo d'imposta precedente e con diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente MA prescindono dai requisiti i soggetti che operano nei settori di cui all'**Allegato 1 e 2** d.l. Ristori *bis* (d.l. 149/2020) con domicilio fiscale o sede operativa nelle cd. «zone rosse».

3.3 La sospensione e la rateizzazione dei versamenti

Il d.l. Rilancio (d.l. 34/2020) aveva previsto la **proroga al 16 Settembre 2020 dei termini per gli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a Marzo, Aprile e Maggio 2020** (IVA, ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria), non effettuati ai sensi di quanto disposto dal d.l. Liquidità (d.l. 23/2020) e dal d.l. Cura Italia (d.l. 18/2020).

Il d.l. Agosto (d.l. 104/2020) ha previsto che i versamenti di cui al d.l. Rilancio possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al **50% delle somme oggetto di sospensione**, in un'unica soluzione **entro il 16 Settembre 2020**, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020;
- per un importo pari al **restante 50% delle somme dovute**, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 Gennaio 2021**.

Non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Il d.l. Ristori *quater* (d.l. 157/2020) ha previsto che i **versamenti relativi a ritenute alla fonte e IVA dovuti per Dicembre 2020** possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- i) in un'unica soluzione entro il **16 Marzo 2021**,

ii) o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 Marzo 2021**;
per i soggetti con i seguenti requisiti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione,
 - con ricavi o compensi non superiori a € 50 mln nel periodo d'imposta precedente;
 - con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di Novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- MA comunque **anche** per i soggetti **a)** esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso tale attività in data successiva al 30 Novembre 2019; **b)** che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 DPCM 3 Novembre 2020.

4. L'ART BONUS, IL 5X1000 E IL 2X1000

4.1 L'Art Bonus

Il d.l. Rilancio ha previsto anche l'estensione della previsione del cosiddetto Art Bonus, vale a dire l'**agevolazione fiscale del 65% per le donazioni** in favore della cultura.

L'agevolazione viene quindi estesa anche all'ipotesi in cui le donazioni siano effettuate a favore di circhi, complessi strumentali, società concertistiche e corali, spettacoli viaggianti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con propria risoluzione (Risoluzione 40/E del 15 Luglio 2020) che l'eventuale **rinuncia da parte dei titolari ai voucher/rimborso** emessi ai sensi del d.l. Cura Italia può valere come erogazione liberale ai fini del riconoscimento dell'**agevolazione dell'Art Bonus**.

La fruizione del beneficio è però condizionata all'esistenza di una corresponsione di denaro "tracciata" (bonifico bancario, pagamento postale, carta di credito, di debito o prepagata).

Il d.l. Ristori (d.l. 137/2020) ha esteso la possibilità di rimborso anche ai titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo **26 Ottobre 2020 - 31 Gennaio 2021**.

4.2 Il 5X1000

Il d.l. Rilancio ha previsto l'erogazione della quota del **5X1000 Cultura del 2019** anticipata al 2020 ed **erogata ai beneficiari entro il 31/10/2020**.

4.3 Il 2X1000

La Legge di conversione ha inserito nel d.l. Agosto (d.l. 104/2020) la possibilità per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, che ogni contribuente possa destinare il **2x1000** del proprio IRPEF **a favore di una associazione culturale** iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. LA MODIFICA AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il d.l. Semplificazioni (d.l. 76/2020) ha introdotto una **modifica del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016)** relativamente agli **strumenti collaborativi con il Terzo Settore** (co-programmazione e co-progettazione) e alle **forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale**.

In particolare:

- sono precisati gli spazi di reciproca pertinenza degli strumenti competitivi governati dal Codice dei contratti pubblici e quelli collaborativi introdotti dal Codice del Terzo Settore;
- al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), allo Stato, alle Regioni e a tutti gli altri enti territoriali è riconosciuta la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato.

SITOGRAFIA E DOCUMENTI UTILI

D.L. n.34 del 19 maggio 2020 – D.L. Rilancio
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 – TUIR
www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto...

D.L. n.104 del 14 agosto 2020 – D.L. Agosto
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

D.L. n.23 del 8 aprile 2020 – D.L. Liquidità
www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/...

D.l. n.137 del 28 Ottobre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg

D.l. n.149 del 9 Novembre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg

D.l. n.157 del 30 Novembre 2020
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg

Risoluzione n.40/E del 15 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/...

D.L. n.76 del 16 luglio 2020
www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/...

D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016
www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto...



AUTRICE DELLA GUIDA


Claudia Balocchi è avvocato dello studio *Sarti Colombo e associati*.

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2007, è specializzata nel diritto degli enti e delle società, in diritto tributario nonché tutela dei beni culturali e delle opere creative e dell'ingegno.

È consulente per società ed enti del Terzo Settore in materia di costituzione e start-up, modifiche statutarie, governance, pianificazione fiscale, tutela dei patrimoni.

Dal 2012 si occupa anche di fundraising e project management per organizzazioni culturali.

Nel 2017 con l'Associazione *Il Vivaio del Malcantone* è entrata a far parte della comunità di Funder35.



FUNDER35

Questa guida è parte delle attività di accompagnamento 2020 rivolte alla comunità di Funder35 e curate da [Fondazione Fitzcarraldo](#)

Funder35 è un'iniziativa di



alla quale aderiscono





i contenuti della presente guida sono aggiornati al 16 dicembre 2020

F³⁵ FUNDER

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO 2020